

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE  
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE  
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 3, comma 10 e comma 12,  
dell'art. 6, comma 9, comma 10, comma 11, comma 13 e comma 15  
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.**

**Mozione per consentire rinominare la figura apicale dell'Organismo Congressuale  
Forense come Presidente, in luogo di Coordinatore.**

Il soggetto che all'interno dell'Organismo Congressuale Forense viene eletto dai componenti designati di OCF viene indicato nello Statuto come "Coordinatore" e non come "Presidente".

La differenza terminologica è in realtà una differenza sostanziale giacché il Coordinatore è colui che si occupa, all'interno di un gruppo di persone di esercitare la funzione di coordinare un lavoro, un programma, un piano di studio di ricerche.

Il Presidente è invece colui che presiede, cioè la persona che, nominata elettivamente, rappresenta, sovrintende, dirige, con o senza poteri di rappresentanza, l'attività di un'assemblea, di un consiglio, di una commissione o di un organo collegiale.

Il Coordinatore non ha, per definizione, funzioni di rappresentanza, ma solo di natura operativa ed è un termine che sottintende la presenza di un Presidente che decide e rappresenta, laddove il Presidente assomma in sé tanto la funzione di coordinatore quanto quella di rappresentanza.

Poiché lo Statuto riconosce e/o attribuisce al Congresso Nazionale Forense le funzioni di "rappresentanza politica" dell'Avvocatura, l'OCF, chiamato a dare attuazione ai deliberati congressuali, nell'esercizio di tale funzione usufruisce ed esercita la rappresentanza politica che gli deriva dal Congresso.

Non è quindi coerente con i presupposti dello Statuto, né opportuno ai fini dell'autorevolezza nel rapporto dell'OCF con i vertici della politica, che chi rappresenta l'Organismo (e quindi il Congresso) assuma la qualifica di (mero) Coordinatore, dell'attività, che lascia dubbi circa la sua rappresentanza e la sua autonomia decisionale.

Ben più coerente ed opportuna è l'indicazione del soggetto che verrà eletto dai Delegati di OCF a rappresentare e guidare l'Organismo stesso, assuma la qualifica di **PRESIDENTE**.

Tale cambiamento comporta anche la modifica dell'individuazione dell'Ufficio di Coordinamento con la definizione di **UFFICIO DI PRESIDENZA**.

\* \* \*

Si propone pertanto di modificare ogni articolo dello Statuto di cui si chiede l'emendamento, sostituendo il termine di "Coordinatore di OCF" con quello di "**Presidente di OCF**".

Nel contempo andrà sostituita la dizione "Ufficio di Coordinamento" con quella di "**Ufficio di Presidenza**".

Per evitare confusione, all'art. 6 comma 13, andrà specificato che l'Ufficio di presidenza presso cui presentare reclami relativamente all'elezione dell'Ufficio di presidenza di OCF è "**l'Ufficio di presidenza del Congresso**".

**(Firmato Digitalmente)**  
**Avv. Edoardo Ferraro**